



Condizioni generali per TCS Card Assistance

Edizione settembre 2013

1. Beneficiari della prestazione

I beneficiari della prestazione Card Assistance sono il socio del TCS e i membri della sua famiglia che vivono con lui nella stessa economia domestica, che fanno registrare i loro dati personali concernenti la carta bancaria, la carta PostFinance, la carta di credito, la carta di pagamento, la carta SIM e i loro codici chiave e radio del veicolo, ai fini della prestazione Card Assistance. Sono considerati come membri della famiglia il coniuge o la persona che ne fa le veci, i figli e le persone a carico.

2. Oggetti coperti

Sono coperte le carte bancarie, le carte PostFinance, le carte di credito, le carte di pagamento, le carte SIM, le carte d'identità e i passaporti svizzeri, come pure i codici chiave e radio del veicolo, a patto che i loro riferimenti siano stati comunicati al TCS tramite il formulario messo a disposizione a tale scopo.

3. Prestazioni

3.1 Il TCS si impegna a registrare tutte le informazioni concernenti gli oggetti coperti, che gli sono state fornite dal beneficiario della prestazione.

3.2 Dopo essere stato avvertito dal beneficiario, tramite una semplice chiamata telefonica, dello smarrimento o del furto delle carte bancarie, delle carte PostFinance, delle carte di credito, delle carte di pagamento o delle carte SIM, il TCS si impegna il più rapidamente possibile ad intraprendere tutte le azioni necessarie e ad informare gli istituti di emissione interessati, affinché le carte in questione siano bloccate. Questo servizio è garantito 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per motivi di sicurezza, il TCS si riserva il diritto di registrare i colloqui telefonici intercorsi con il beneficiario, nonché di memorizzarli su supporti dati e di conservarli per la durata di un anno.

3.3 In caso di smarrimento o di furto all'estero della carta d'identità o del passaporto, il TCS assiste il beneficiario aiutandolo a sbrigare le pratiche necessarie ad ottenere nuovi documenti di identità.

3.4 In caso di smarrimento o di furto all'estero, il TCS può anticipare una somma (da rimborsare) per un importo massimo di CHF 2'500.- per evento. Soltanto il TCS decide della necessità così come dell'importo da anticipare.

3.5 In caso di urgenza e secondo le istruzioni fornite dal beneficiario, il TCS si incarica anche di avvertire i famigliari o il datore di lavoro.

3.6 Le spese necessarie a bloccare e a sostituire le carte bancarie, le carte PostFinance, le carte di credito e le carte di pagamento vengono coperte, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino ad un importo di CHF 150.- per evento e per famiglia, tuttavia al massimo fino ad un importo di CHF 300.- per anno e per famiglia.

4. Prestazioni non coperte

Il TCS non copre:

4.1 I danni economici risultanti dall'uso illecito da parte di terzi delle carte bancarie, delle carte PostFinance, delle carte di credito, delle carte di pagamento e delle carte SIM, che sono state rubate o smarrite.

4.2 Le spese legate all'anticipo rimborsabile (vedi punto 3.4).

4.3 I danni derivanti da dichiarazioni errate o da comunicazioni tardive di modifiche.

4.4 I danni causati dall'impossibilità di rintracciare o contattare l'indirizzo di blocco.

4.5 Il TCS non è in alcun modo tenuto ad effettuare alcun genere di rimborso o a versare alcun genere di indennizzo, a causa dello smarrimento o del furto degli oggetti coperti.

4.6 Il beneficiario prende atto del fatto che il TCS non procede ad un eventuale annullamento del blocco delle carte.

5. Inizio e durata della copertura

La copertura della prestazione è valida a partire dal giorno che segue il pagamento del canone, a condizione che il beneficiario abbia ricevuto la conferma della registrazione dei dati da parte del TCS. Il servizio Card Assistance è valido un anno, poi si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è disdetto per iscritto 1) entro il giorno della scadenza dal titolare o 2) 30 giorni prima della scadenza dal TCS.

6. Pagamento del canone

Il primo anno di sottoscrizione, il canone è dovuto prima dell'entrata in vigore di Card Assistance (condizione per l'entrata in vigore). Per gli anni successivi, il canone è dovuto anticipatamente, entro la data di scadenza del periodo contrattuale in corso.

In caso di modifica del canone, il TCS comunica il nuovo canone al titolare di Card Assistance al più tardi 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale in corso. Se il titolare di Card Assistance non disdice il contratto al più tardi il giorno della scadenza del periodo contrattuale in corso, il nuovo canone è considerato accettato.

Se il canone non è pagato alla scadenza, il titolare dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione del TCS è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. Se il TCS non ha richiesto nelle vie legali il canone arretrato entro i due mesi dalla scadenza del termine suddetto, si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del canone. Se il TCS ha proceduto con l'esecuzione del pagamento del canone o lo ha accettato successivamente, il suo obbligo è ristabilito dal momento in cui il canone in arretrato è stato saldato con gli interessi e le spese.

7. Obblighi del beneficiario

7.1 Il beneficiario incarica il TCS di fornire le prestazioni descritte al punto 3, dietro pagamento del canone.

7.2 Il beneficiario della prestazione Card Assistance garantisce l'esattezza di tutte le informazioni fornite e s'impegna a comunicare immediatamente al TCS qualsiasi cambiamento dei riferimenti concernenti gli oggetti coperti (n°, scadenza, istituto di emissione, ecc.) come pure eventuali cambiamenti inerenti i suoi dati personali. S'impegna a controllare le informazioni contenute nella conferma di registrazione e ad informare immediatamente il TCS qualora riscontrasse dei dati inesatti.

7.3 Il beneficiario prende atto del fatto che avvisare il TCS dello smarrimento o del furto di una o più carte può comportare il loro annullamento da parte degli istituti di emissione interessati. Il TCS declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che potrebbero derivare da tale annullamento, nonché da eventuali dimenticanze o da decisioni di non annullare la carta da parte dell'istituto di emissione.

8. Protezione dei dati

Il TCS si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni di carattere personale che gli vengono comunicate unicamente in relazione al blocco delle carte e agli oggetti coperti, nel rispetto della legge sulla protezione dei dati. Il beneficiario autorizza il TCS a utilizzare i dati personali menzionati nella lettera A del formulario e legati a questo contratto ai fini di marketing e di statistiche, così come a trasmetterli all'interno del gruppo TCS (Touring Club Svizzero, Assista Protezione giuridica SA, TAS Assicurazioni SA, Heberga SA, TCS Training & Events SA). I dati relativi alle carte saranno cancellati dopo la fine del contratto.

9. Foro competente

Questo contratto sottostà al diritto svizzero. Il foro competente è quello di Ginevra o quello del domicilio svizzero del beneficiario.